SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

S.I.P.S.E.

ATTO N. 02/2026

STATUTO GENERALE E ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Disciplina dell'identità, delle finalità, dell'organizzazione, della governance, della rappresentanza, del patrimonio e del funzionamento del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

Data di predisposizione: 17 novembre 2026
Sede istituzionale del progetto: Venezia – Ginevra
Stato del documento: Progetto statutario per esame, deliberazione e adeguamento all'ordinamento giuridico prescelto.

Motto istituzionale:

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE

PREAMBOLO

I soggetti promotori del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica, di seguito denominato SIPSE,

considerando la necessità di sviluppare una struttura organizzativa stabile, trasparente e responsabile, destinata alla cooperazione economica, istituzionale, culturale e tecnologica tra i Popoli;

riconoscendo il valore della partecipazione, dell'autodeterminazione, della sovranità economica, della solidarietà e della cooperazione multilaterale;

ritenendo che lo sviluppo economico dei Popoli debba essere accompagnato da strumenti di organizzazione, registrazione, certificazione, rendicontazione e controllo;

considerando l'importanza di promuovere infrastrutture economiche e digitali capaci di favorire gli scambi, la valorizzazione delle risorse, la partecipazione e la collaborazione tra le comunità;

riconoscendo la necessità di distinguere le funzioni istituzionali e associative del SIPSE dalle attività riservate agli Stati, alle organizzazioni internazionali e agli intermediari autorizzati;

adottano il presente Statuto quale progetto di ordinamento generale del SIPSE.

TITOLO I – IDENTITÀ, NATURA E FINALITÀ

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita, secondo la forma giuridica che sarà definitivamente deliberata e perfezionata nell'ordinamento prescelto, l'organizzazione denominata:

   SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA – SIPSE.

2. La denominazione abbreviata ufficiale è SIPSE.
3. La denominazione potrà essere accompagnata dalla traduzione inglese:

   System of Peoples' Institutions for Economic Sovereignty.

4. Il SIPSE utilizza la propria denominazione, il proprio emblema, i propri segni distintivi e la propria identità istituzionale secondo un regolamento interno.
5. L'eventuale registrazione dei marchi e degli altri diritti di proprietà intellettuale sarà effettuata secondo le disposizioni applicabili.

Articolo 2 – Natura giuridica

1. Il SIPSE è concepito come un'organizzazione di cooperazione istituzionale ed economica tra Popoli, comunità, organizzazioni e soggetti aderenti.
2. La forma giuridica definitiva dovrà essere scelta tra quelle consentite dall'ordinamento applicabile e compatibili con le finalità e le attività dell'organizzazione.
3. Il SIPSE potrà acquisire personalità giuridica mediante il procedimento di costituzione, riconoscimento o registrazione previsto dalla legge applicabile.
4. Fino al perfezionamento di tale procedimento, il SIPSE non potrà dichiararsi persona giuridica riconosciuta sulla sola base del presente Statuto.
5. L'eventuale personalità giuridica acquisita in un ordinamento non comporta automaticamente il riconoscimento quale organizzazione internazionale intergovernativa o soggetto dotato di personalità internazionale.
6. Il SIPSE opera nel rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e delle disposizioni applicabili alle attività effettivamente esercitate.

Articolo 3 – Sede

1. La sede istituzionale di riferimento del progetto SIPSE è individuata in Venezia.
2. È prevista una sede di coordinamento internazionale a Ginevra, subordinatamente alla definizione della relativa disponibilità giuridica e organizzativa.

3. La sede legale, ai fini della costituzione e della registrazione, dovrà essere individuata espressamente nell'atto costitutivo.
4. Potranno essere istituite sedi operative, uffici di rappresentanza, delegazioni e strutture territoriali, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
5. Il trasferimento della sede legale sarà deliberato dall'organo competente e comunicato alle autorità e ai registri interessati.

Articolo 4 – Durata

1. Il SIPSE è progettato per una durata illimitata.
2. La durata potrà essere modificata esclusivamente mediante deliberazione dell'organo competente e nel rispetto delle disposizioni applicabili.
3. L'eventuale scioglimento sarà disciplinato dal presente Statuto e dalla legge applicabile.

Articolo 5 – Motto e principi identitari

Il motto istituzionale è:

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE.

L'identità del SIPSE si fonda sui seguenti principi:

- dignità dei Popoli;
- uguaglianza e cooperazione;
- autodeterminazione;
- sovranità economica;
- libertà e partecipazione;
- legalità e responsabilità;
- trasparenza e verificabilità;
- solidarietà;
- sostenibilità;
- tutela delle generazioni future;
- rispetto delle identità culturali.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 6 – Finalità istituzionali

Il SIPSE persegue le seguenti finalità:

1. Promuovere la cooperazione economica tra Popoli e comunità.
2. Sviluppare strumenti per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e produttive.
3. Favorire la partecipazione democratica ai processi economici e istituzionali.
4. Promuovere sistemi di identificazione, registrazione e qualificazione delle organizzazioni partecipanti.
5. Elaborare standard, procedure e metodologie condivise.
6. Sviluppare strumenti economici e digitali interoperabili.
7. Favorire l'accesso a iniziative di cooperazione e sviluppo sostenibile.

8. Promuovere ricerca, formazione e trasferimento delle conoscenze.
9. Sviluppare sistemi di trasparenza, controllo e rendicontazione.
10. Promuovere la tutela dei diritti e la risoluzione pacifica delle controversie.

Articolo 7 – Attività istituzionali

Per il conseguimento delle proprie finalità, il SIPSE potrà:

a. organizzare assemblee, conferenze, consultazioni e incontri multilaterali;

b. predisporre studi, analisi, rapporti e documenti istituzionali;

c. elaborare proposte di accordi e protocolli di cooperazione;

d. istituire registri e sistemi documentali interni;

e. sviluppare programmi di ricerca e formazione;

f. promuovere attività di certificazione e valutazione nei limiti consentiti dalla legge;

g. realizzare piattaforme digitali e infrastrutture informative;

h. stipulare contratti e convenzioni con soggetti legittimati;

i. promuovere progetti economici e produttivi;

j. partecipare a iniziative nazionali e internazionali compatibili con la propria natura giuridica.

Articolo 8 – Attività economiche

1. Il SIPSE potrà svolgere attività economiche strumentali o connesse alle proprie finalità, nei limiti consentiti dalla forma giuridica prescelta.
2. Le attività economiche dovranno essere contabilmente separate e documentate.
3. Le attività riservate dalla legge a soggetti autorizzati non potranno essere svolte direttamente senza il necessario titolo abilitativo.
4. Il SIPSE potrà avvalersi di operatori economici, istituti autorizzati, fornitori tecnologici e professionisti qualificati.
5. Le eventuali entrate saranno utilizzate secondo le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi competenti.

TITOLO III – ADERENTI E PARTECIPAZIONE

Articolo 9 – Categorie di aderenti

Il SIPSE prevede le seguenti categorie:

1. **Popoli aderenti:** soggetti collettivi che partecipano al sistema attraverso rappresentanti legittimamente designati.
2. **Organizzazioni aderenti:** associazioni, fondazioni, enti e organizzazioni compatibili con le finalità del SIPSE.
3. **Membri istituzionali:** soggetti che partecipano agli organi o ai programmi secondo le rispettive competenze.
4. **Membri individuali:** persone fisiche che contribuiscono alle attività e alle finalità del sistema.
5. **Membri sostenitori:** soggetti che supportano economicamente, scientificamente o tecnicamente le attività.
6. **Partner tecnici e scientifici:** soggetti che collaborano a specifici progetti.
7. **Osservatori:** soggetti ammessi a partecipare senza diritto di voto, secondo le condizioni stabilite dai regolamenti.

Le categorie definitive e i relativi diritti dovranno essere adeguati alla forma giuridica prescelta.

Articolo 10 – Domanda di adesione

1. La domanda di adesione dovrà essere presentata attraverso una procedura documentata.
2. La domanda dovrà contenere:
    - identificazione del richiedente;
    - natura giuridica o personale;
    - dichiarazione di adesione alle finalità;
    - accettazione dello Statuto e dei regolamenti applicabili;
    - indicazione del rappresentante, ove necessario;
    - documentazione richiesta per la verifica dei requisiti.
3. La domanda sarà esaminata dall'organo competente.
4. L'accoglimento sarà comunicato formalmente.
5. Il rifiuto dovrà essere motivato e potrà essere sottoposto a riesame secondo il regolamento interno.

Articolo 11 – Diritti degli aderenti

Gli aderenti, secondo la rispettiva categoria, hanno diritto a:

1. partecipare alle attività;
2. ricevere informazioni sull'organizzazione;
3. consultare gli atti pubblicabili;
4. presentare proposte;
5. partecipare alle consultazioni;
6. ricevere comunicazioni ufficiali;
7. concorrere alla realizzazione dei programmi;
8. esercitare il diritto di voto, quando previsto;
9. richiedere chiarimenti e rendicontazioni.

Articolo 12 – Doveri degli aderenti

Gli aderenti sono tenuti a:

a. rispettare lo Statuto e i regolamenti;

b. agire secondo buona fede e correttezza;

c. non utilizzare indebitamente il nome o i segni distintivi del SIPSE;

d. rispettare le decisioni legittimamente adottate;

e. fornire informazioni veritiere;

f. rispettare le norme sulla protezione dei dati;

g. adempiere agli obblighi economici eventualmente assunti;

h. evitare conflitti di interesse non dichiarati.

Articolo 13 – Recesso, sospensione ed esclusione

1. Ogni aderente potrà recedere secondo le modalità previste dal regolamento.
2. La sospensione potrà essere disposta in caso di violazione grave delle regole interne, previa contestazione.
3. L'esclusione richiederà una decisione motivata dell'organo competente.
4. L'interessato avrà diritto di presentare osservazioni e richiedere il riesame.
5. La cessazione dell'adesione non estingue gli obblighi già maturati.
6. La gestione dei dati personali successiva al recesso dovrà rispettare la normativa applicabile.

TITOLO IV – ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 14 – Organi del SIPSE

Sono previsti i seguenti organi:

1. Assemblea Generale dei Popoli.
2. Consiglio Istituzionale.
3. Presidenza.
4. Segretariato Generale.
5. Direzione Esecutiva.
6. Collegio di Controllo e Revisione.
7. Comitato Scientifico e Tecnico.
8. Commissione Etica e Trasparenza.

La loro effettiva istituzione, composizione e competenza dovrà essere deliberata e formalizzata secondo la forma giuridica adottata.

Articolo 15 – Assemblea Generale dei Popoli

1. L'Assemblea Generale costituisce l'organo di indirizzo generale e partecipazione del sistema.

2. È composta dai rappresentanti dei Popoli e dagli altri membri aventi diritto secondo il regolamento.
3. L'Assemblea:
    - approva gli indirizzi strategici;
    - delibera sulle modifiche statutarie;
    - esamina il bilancio;
    - approva i programmi generali;
    - elegge o nomina gli organi nei casi previsti;
    - esamina le relazioni annuali;
    - delibera sulle questioni di competenza.
4. La rappresentanza e il sistema di voto dovranno essere disciplinati in modo da assicurare trasparenza, parità di trattamento e verificabilità.
5. Nessun Popolo potrà essere considerato rappresentato senza una designazione documentata del proprio rappresentante.

Articolo 16 – Consiglio Istituzionale

1. Il Consiglio Istituzionale assicura il coordinamento strategico tra gli organi.
2. È composto dai membri nominati o eletti secondo il regolamento.
3. Le sue competenze comprendono:
    - coordinamento dei programmi;
    - esame delle proposte;
    - monitoraggio degli obiettivi;
    - preparazione delle deliberazioni assembleari;
    - valutazione delle relazioni istituzionali;
    - verifica dell'attuazione delle decisioni.
4. Il Consiglio non può esercitare competenze riservate all'Assemblea o agli organi di controllo.

Articolo 17 – Presidenza

1. La Presidenza rappresenta l'indirizzo istituzionale del SIPSE.
2. Il Presidente:
    - convoca gli organi quando previsto;
    - assicura il coordinamento istituzionale;
    - rappresenta l'organizzazione nei limiti dei poteri conferiti;
    - promuove la cooperazione;
    - presenta relazioni sull'attività svolta.
3. La rappresentanza legale, quando attribuita, dovrà risultare dall'atto costitutivo, dallo Statuto definitivo e dalle iscrizioni richieste.
4. Il Presidente non può assumere obbligazioni o disporre del patrimonio al di fuori dei poteri conferiti.

Articolo 18 – Segretariato Generale

1. Il Segretariato Generale assicura il funzionamento amministrativo e documentale.
2. Cura:
    - protocollazione degli atti;
    - convocazioni;

- verbali;
- archiviazione;
- comunicazioni ufficiali;
- registro degli aderenti;
- pubblicazione degli atti;
- gestione delle scadenze.

3. Il Segretario Generale assicura la conservazione e l'integrità della documentazione istituzionale.

Articolo 19 – Direzione Esecutiva

1. La Direzione Esecutiva traduce gli indirizzi degli organi competenti in programmi operativi.
2. Coordina le strutture amministrative, tecniche e progettuali.
3. Predispone piani di lavoro, budget e cronoprogrammi.
4. Monitora i risultati e segnala le criticità.
5. Riferisce periodicamente al Consiglio Istituzionale.
6. Le competenze finanziarie e contrattuali sono esercitate esclusivamente nei limiti dei poteri formalmente conferiti.

Articolo 20 – Collegio di Controllo e Revisione

1. Il Collegio verifica la regolarità amministrativa, contabile e gestionale.
2. Esamina la documentazione economica e finanziaria.
3. Verifica la corretta utilizzazione delle risorse.
4. Formula osservazioni e raccomandazioni.
5. Presenta una relazione periodica agli organi competenti.
6. L'indipendenza dei componenti deve essere garantita mediante regole sui conflitti di interesse.
7. Qualora la legge richieda un revisore legale o un organo di controllo specifico, saranno applicate le disposizioni previste dall'ordinamento competente.

Articolo 21 – Comitato Scientifico e Tecnico

1. Il Comitato supporta il SIPSE nelle attività di ricerca, elaborazione e valutazione.
2. Può essere articolato in commissioni specialistiche.
3. Le sue attività comprendono:
   - studi economici;
   - analisi giuridiche;
   - standard tecnici;
   - sistemi digitali;
   - sostenibilità;
   - interoperabilità;
   - ricerca monetaria;
   - metodologie di certificazione.
4. I pareri del Comitato hanno natura scientifica e consultiva, salvo diversa attribuzione legittima di competenze.
5. Non sostituiscono le autorizzazioni o le valutazioni delle autorità competenti.

Articolo 22 – Commissione Etica e Trasparenza

La Commissione:

1. promuove la correttezza istituzionale;
2. esamina segnalazioni;
3. verifica il rispetto del codice etico;
4. formula raccomandazioni;
5. promuove la trasparenza;
6. contribuisce alla prevenzione dei conflitti di interesse.

TITOLO V – PROGRAMMI E INFRASTRUTTURE

Articolo 23 – Organizzazione per programmi

Il SIPSE articola le proprie attività in programmi istituzionali, economici, tecnici e scientifici.

I programmi potranno essere istituiti, modificati o soppressi con deliberazione dell'organo competente.

Articolo 24 – OISP

1. L'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli (OISP) costituisce un programma di elaborazione e promozione di standard e codici identificativi.
2. Le attività comprendono:
    - definizione di standard;
    - codificazione;
    - interoperabilità;
    - registrazione;
    - procedure di aggiornamento;
    - pubblicazione delle specifiche.
3. I codici interni OISP non saranno presentati come codici ISO ufficiali senza il riconoscimento o l'assegnazione da parte dell'organismo competente.

Articolo 25 – APEQ

1. L'Anagrafe dei Popoli Europei Qualificati (APEQ) è il programma destinato alla raccolta e organizzazione di informazioni sui soggetti collettivi aderenti o partecipanti.
2. L'iscrizione non costituisce automaticamente riconoscimento statale o internazionale.
3. Il registro dovrà prevedere criteri pubblici, procedure di verifica, rettifica, aggiornamento e contestazione.
4. Il trattamento dei dati sarà disciplinato da un regolamento specifico.

Articolo 26 – MSP

1. Il Mercato Sovrano dei Popoli (MSP) è concepito come infrastruttura di cooperazione economica e commerciale.
2. Il sistema potrà favorire:

    - incontro tra domanda e offerta;
    - scambi commerciali;
    - valorizzazione delle produzioni;
    - progetti multilaterali;
    - compensazioni e regolamenti attraverso strumenti legittimamente utilizzabili.
3. Le attività di intermediazione, pagamento o investimento saranno svolte nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste.

Articolo 27 – BNVSM

1. Il Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) è individuato come progetto di infrastruttura economico-finanziaria collegata allo sviluppo del SIPSE.
2. La sua struttura giuridica, titolarità, patrimonio, governance e posizione autorizzativa dovranno essere documentati separatamente.
3. L'eventuale integrazione con il SIPSE sarà regolata da un accordo specifico.
4. Nessuna disposizione del presente Statuto attribuisce al BNVSM la qualifica di banca autorizzata o il diritto di esercitare attività riservate.

Articolo 28 – ZEC e LIS

1. Il SIPSE promuove lo sviluppo dei progetti Zecchino Veneto (ZEC) e Lira Italiana Sovrana (LIS).
2. La disciplina di ciascuno strumento sarà contenuta in un regolamento e in un dossier tecnico-giuridico specifico.
3. Il rapporto progettuale dello ZEC è fissato in 1 ZEC = 1 EUR.
4. Tale rapporto non equivale automaticamente a moneta avente corso legale, garanzia pubblica, convertibilità incondizionata o diritto di rimborso.
5. L'eventuale emissione, distribuzione, custodia, trasferimento e conversione dovranno essere conformi alle norme applicabili.

Articolo 29 – SIPSE Pay

1. SIPSE Pay è il progetto di infrastruttura digitale per la gestione dei pagamenti e dei trasferimenti ammessi.
2. Potrà integrare strumenti di pagamento e cripto-attività attraverso operatori abilitati.
3. Le funzionalità saranno attivate progressivamente, previa verifica dei requisiti tecnici e giuridici.
4. Il sistema dovrà garantire tracciabilità, sicurezza, trasparenza delle commissioni e gestione dei reclami.

Articolo 30 – RMUM

Il Registro Multilaterale delle Unità Monetarie (RMUM) è destinato alla documentazione delle unità monetarie e degli strumenti di regolamento partecipanti al sistema.

Il Registro dovrà indicare, per ciascuna unità:

- denominazione;
- soggetto responsabile;

- natura giuridica;
- unità di conto;
- criteri di valutazione;
- eventuali diritti di rimborso;
- copertura dichiarata;
- condizioni d'impiego;
- stato di verifica;
- data di aggiornamento.

Articolo 31 – DSPP e sistemi digitali

1. I Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli (DSPP) costituiscono un progetto interno di studio e cooperazione economica.
2. La denominazione non comporta equivalenza con i Diritti Speciali di Prelievo del Fondo Monetario Internazionale.
3. I sistemi digitali del SIPSE dovranno essere sviluppati con criteri di sicurezza, interoperabilità, protezione dei dati e verificabilità.
4. Ogni progetto tecnologico dovrà disporre di documentazione tecnica, responsabili e procedure di controllo.

TITOLO VI – PATRIMONIO, RISORSE E CONTABILITÀ

Articolo 32 – Patrimonio

1. Il patrimonio del SIPSE sarà costituito secondo le modalità consentite dalla forma giuridica prescelta.
2. Potrà comprendere:
    - contributi iniziali;
    - quote associative;
    - donazioni;
    - liberalità;
    - contributi di progetto;
    - entrate da attività consentite;
    - beni mobili e immobili;
    - diritti di proprietà intellettuale;
    - altre risorse legittimamente acquisite.
3. La provenienza e la destinazione delle risorse dovranno essere documentate.
4. I beni e le disponibilità dell'organizzazione dovranno essere distinti da quelli personali dei suoi amministratori e aderenti.

Articolo 33 – Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria è sottoposta a criteri di prudenza, trasparenza e tracciabilità.
2. Le operazioni dovranno essere autorizzate da soggetti dotati di poteri formalmente attribuiti.
3. Saranno adottate procedure di doppia verifica per le operazioni di maggiore rilevanza.

4. Le disponibilità appartenenti a terzi non potranno essere confuse con il patrimonio dell'organizzazione.
5. Le operazioni con parti correlate dovranno essere dichiarate e sottoposte a controllo.

Articolo 34 – Bilancio e rendicontazione

1. Il SIPSE adotterà un sistema contabile coerente con la propria forma giuridica e con le norme applicabili.
2. Saranno predisposti:
    - bilancio annuale;
    - rendiconto finanziario;
    - relazione gestionale;
    - prospetto patrimoniale;
    - rendicontazione dei programmi;
    - relazione del controllo interno.
3. La documentazione sarà sottoposta all'approvazione dell'organo competente.
4. Sarà garantita la pubblicazione delle informazioni previste dalla legge e dai regolamenti interni.

Articolo 35 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario avrà durata annuale.
2. La data di apertura e chiusura sarà stabilita nell'atto costitutivo o nel regolamento contabile.
3. Il bilancio preventivo dovrà precedere l'avvio delle attività economiche dell'esercizio.

TITOLO VII – RAPPRESENTANZA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 36 – Rappresentanza istituzionale

1. La rappresentanza del SIPSE è esercitata dagli organi e dai soggetti muniti di apposito mandato.
2. I poteri di firma dovranno essere documentati e verificabili.
3. Le deleghe dovranno indicare oggetto, durata, limiti e possibilità di revoca.
4. Nessun soggetto potrà assumere impegni in nome del SIPSE al di fuori dei poteri conferiti.

Articolo 37 – Ufficio per le Relazioni Internazionali

1. È prevista l'istituzione dell'Ufficio per le Relazioni Internazionali.
2. L'Ufficio cura le relazioni con organizzazioni, enti, università, associazioni e interlocutori internazionali.
3. Predispone lettere, protocolli, proposte di cooperazione e documenti informativi.
4. Tiene un registro degli incontri e degli accordi.
5. La qualifica di ambasciatore, rappresentante diplomatico o delegato internazionale sarà utilizzata soltanto quando giuridicamente appropriata e supportata da un mandato effettivo.

Articolo 38 – Accordi e cooperazione

1. Il SIPSE può promuovere accordi di collaborazione nei limiti della propria capacità giuridica.
2. Gli accordi dovranno identificare le parti e la loro capacità di assumere obbligazioni.
3. Le dichiarazioni d'intenti, i memorandum e i protocolli saranno distinti dagli accordi vincolanti.
4. La loro efficacia sarà determinata dalla legge applicabile e dal contenuto effettivo.

TITOLO VIII – TRASPARENZA, PROTEZIONE E RESPONSABILITÀ

Articolo 39 – Trasparenza istituzionale

Il SIPSE adotta un sistema di pubblicazione degli atti che consenta di distinguere:

- atti approvati;
- atti in fase di elaborazione;
- atti sottoposti a consultazione;
- atti esecutivi;
- atti sospesi o revocati;
- documenti di studio e ricerca.

Articolo 40 – Protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, e delle altre disposizioni pertinenti.
2. Saranno individuati i titolari e i responsabili del trattamento.
3. Saranno adottate misure di sicurezza tecniche e organizzative.
4. Gli aderenti e gli utenti saranno informati sui trattamenti e sui propri diritti.

Articolo 41 – Conflitti di interesse

1. Gli organi e i responsabili dovranno dichiarare situazioni di conflitto di interesse.
2. Il soggetto interessato non parteciperà alla decisione nei casi previsti dal regolamento.
3. Le operazioni con parti correlate saranno documentate.
4. Le violazioni saranno sottoposte agli organi competenti.

Articolo 42 – Responsabilità

1. Ciascun organo risponde delle decisioni adottate nell'ambito delle proprie competenze secondo la legge applicabile.
2. Gli amministratori e i rappresentanti devono agire con diligenza, correttezza e lealtà.
3. Le responsabilità individuali non possono essere escluse attraverso semplici dichiarazioni statutarie.

4. L'organizzazione dovrà valutare adeguate coperture assicurative e procedure di gestione del rischio.

TITOLO IX – PROCEDURE DELIBERATIVE E MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 43 – Convocazioni

1. Gli organi saranno convocati con comunicazione documentabile.
2. L'avviso dovrà indicare data, luogo o modalità di collegamento, ordine del giorno e documenti preparatori.
3. I termini di convocazione saranno disciplinati dal regolamento.

Articolo 44 – Quorum e deliberazioni

1. Il quorum costitutivo e deliberativo sarà definito dal regolamento degli organi.
2. Le deliberazioni dovranno risultare da verbali.
3. I verbali dovranno identificare partecipanti, argomenti trattati, votazioni e decisioni.
4. Il voto digitale sarà ammesso quando siano garantite identificazione, integrità, verificabilità e conservazione delle evidenze.

Articolo 45 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto saranno approvate dall'organo competente.
2. Le modifiche dovranno rispettare la forma giuridica e la legge applicabile.
3. Quando necessario, saranno depositate o comunicate alle autorità competenti.
4. Le modifiche non potranno essere presentate come efficaci nei confronti di terzi prima del perfezionamento degli adempimenti previsti.

TITOLO X – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 – Scioglimento

1. Lo scioglimento potrà essere deliberato dall'organo competente secondo i quorum stabiliti dalla legge e dal regolamento.
2. La deliberazione dovrà disciplinare la liquidazione, la nomina dei liquidatori e la gestione delle obbligazioni pendenti.
3. Il patrimonio residuo sarà devoluto secondo la legge applicabile e le finalità statutarie.
4. Non potranno essere distribuiti utili o patrimonio in violazione delle norme applicabili alla forma giuridica prescelta.

Articolo 47 – Regolamenti attuativi

Il presente Statuto sarà completato dai seguenti regolamenti:

1. Regolamento degli organi istituzionali.
2. Regolamento di adesione.
3. Regolamento amministrativo e contabile.
4. Regolamento patrimoniale.
5. Regolamento delle relazioni internazionali.
6. Regolamento OISP.
7. Regolamento APEQ.
8. Regolamento MSP.
9. Regolamento SIPSE Pay.
10. Regolamento ZEC e LIS.
11. Regolamento RMUM.
12. Regolamento di sicurezza digitale e protezione dei dati.
13. Codice etico e di trasparenza.

Articolo 48 – Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni dell'ordinamento giuridico prescelto.
2. In caso di contrasto prevalgono le norme imperative applicabili.
3. Le disposizioni statutarie dovranno essere interpretate in modo coerente con le finalità istituzionali e con i principi di legalità, trasparenza e responsabilità.

Articolo 49 – Approvazione e perfezionamento

1. Il presente documento è sottoposto all'esame dei soggetti promotori e dell'organo competente del SIPSE.
2. La sua approvazione interna dovrà risultare da apposita deliberazione.
3. La sua efficacia quale Statuto di una persona giuridica dipenderà dal perfezionamento degli atti costitutivi, dalle formalità richieste e dall'eventuale riconoscimento o iscrizione.
4. La versione definitiva dovrà essere sottoposta a verifica professionale nell'ordinamento prescelto prima della sottoscrizione e del deposito.

DISPOSIZIONE CONCLUSIVA

Il presente Statuto definisce l'architettura istituzionale generale del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica.

Il SIPSE intende sviluppare una struttura organizzata nella quale la partecipazione dei Popoli, la cooperazione economica, la trasparenza amministrativa, la responsabilità degli organi e l'innovazione tecnologica costituiscano elementi complementari.

La credibilità dell'organizzazione dovrà fondarsi sulla corrispondenza tra ciò che viene dichiarato, ciò che viene deliberato e ciò che viene effettivamente realizzato.

Il valore dei Popoli. La forza della cooperazione. La responsabilità del futuro.

S.I.P.S.E. – SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

ATTO N. 02/2026 – STATUTO GENERALE E ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Progetto statutario sottoposto a esame, deliberazione e adeguamento giuridico.